



COMUNE DI ADRO

PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE

SETTORE TECNICO

N. 472 DEL 30/12/2024

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AFFIDO, TRAMITE GARA TELEMATICA SU SINTEL, PER LA PROROGA DEL SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL TERRITORIO E NELLA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI E AREE VERDI FINO AL 31.03.2025. CIG B50A258B7B DEL 30.12.2024.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 19.02.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026, redatto in conformità ai nuovi modelli di cui al D.Lgs. 118/2011 e smi, e la nota di aggiornamento al D.U.P.;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 22.02.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il PEG e il piano performance 2023/2025, redatto in conformità ai nuovi modelli di cui al D.Lgs. 118/2011 e smi;

RICORDATO CHE con Decreto Sindacale protocollo n. 8198 del 01.07.2024 veniva nominata Responsabile del Settore Tecnico la Segretaria Comunale Dott.ssa Elisa Chiari;

DATO ATTO che il Responsabile del Settore Tecnico viene individuato anche quale responsabile gestionale per la spesa in oggetto;

PRESO ATTO che con determinazione nr. 578 del 28.12.2023 è stato affidato il servizio di supporto nella gestione del territorio e nella manutenzione delle strade comunali e aree verdi fino al 31.12.2024;

CONSIDERATO che si ritiene necessario prorogare al 31.03.2025 tale servizio in attesa della nuova assunzione di operai qualificati per lo svolgimento di tale servizio;

CONSIDERATO che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale

affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;

- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

DATO ATTO, pertanto, che si ritiene necessario impegnare per l'esecuzione di detto servizio un importo di € 5.712,0 + iva;

ATTESO che con Determina n. 204 del 09.07.2024 viene nominata la Segretaria Comunale Reggente, dott.ssa Elisa CHIARI, quale Responsabile Unico del procedimento ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016 di tutti i contratti di appalto e concessione in corso di validità e di tutte le procedure di gara in corso di svolgimento soggette alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 nonché quale Responsabile Unico del progetto ex art. 15 del D.Lgs. 36/2023 delle procedure di gara ricadenti nell'ambito di applicazione del nuovo Codice degli appalti;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del [d.lgs. 36/2023](#) prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: servizio di supporto nella gestione del territorio e nella manutenzione delle strade comunale e aree verdi fino al 31.03.2025;
- Importo del contratto: € 5.712,00;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO che:

- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000, per cui questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

PRECISATO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

PRESO ATTO che con la determinazione nr. 578 del 28.12.2023 si era individuata la Cooperativa Sociale Crescere Assieme con sede in Via Nigoline, nr. 12 ad Adro (Bs) avente Codice Fiscale e

Partita IVA 03249990981 in quanto l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

VISTI gli art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, i quali stabiliscono che spetta ai Responsabili dell'Area, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

VISTI lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità Comunale;

EVIDENZIATO che il Comune di Adro è soggetto alle disposizioni di legge in materia di finanza locale e specificatamente al conseguimento del pareggio di bilancio di cui alla Legge di Stabilità e Bilancio 2024 (Legge n. 213 del 30.12.2023);

PRESO ATTO che tale procedura di acquisto avverrà con affidamento diretto sulla piattaforma SINTEL, tramite il portale ARCA della Regione Lombardia, soggetto aggregatore regionale di riferimento e verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, considerato più adeguato alla fattispecie ed ai fini dell'economicità ed efficacia del procedimento;

RITENUTO pertanto di invitare alla gara telematica la Cooperativa Sociale Crescere Assieme con sede in Via Nigoline, nr. 12 ad Adro (Bs) avente Codice Fiscale e Partita IVA 03249990981;

VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

ACCERTATA, ai sensi del principio contabile 4/1 cit (paragrafo 8.3) la coerenza del presente provvedimento con la nota di aggiornamento al DUP, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 19.02.2024;

EVIDENZIATO che in capo ai soggetti identificati dall'articolo 6-bis della Legge 241/90 non sussistono conflitti di interesse anche solo potenziali, con riferimento alla specifica acquisizione oggetto della presente determina;

DATO ATTO che il pagamento della fattura sarà effettuato entro 60 giorni dal suo ricevimento;

PRESO ATTO che verrà contemplata la congruità del rapporto qualità del servizio/prezzi;

PRESO ATTO che il contratto si intende stipulato con l'approvazione degli atti presenti sulla piattaforma Sintel e-procurement della Regione Lombardia da parte del Comune di Adro, quale stazione appaltante;

VISTO il DURC regolare attestante la regolarità contributiva della ditta in oggetto, numero protocollo INAIL_45314006 in corso di validità come previsto dall'art. 31, comma 5, del D.L. n. 69 del 21.06.2013, convertito, con modificazioni, nella Legge 09.08.2013 n. 98;

FATTO PRESENTE che in seguito verranno richieste altre Certificazioni di Regolarità Contributiva all'atto della liquidazione delle fatture qualora scaduto;

ATTESO che a fronte della presente determina è stato richiesto il seguente CIG:

NUMERO	DATA RICHIESTA	IMPORTO CIG	DATA PREVISTA FINE APPALTO
B50A258B7B	30.12.2024	€ 5.712,00	31.03.2025

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

ATTESO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dalla Responsabile di Posizione Organizzativa del Settore Finanziario;

VERIFICATA infine la regolarità tecnica del presente provvedimento;

DETERMINA

1. LE PREMESSE formano parte integrale e sostanziale della presente determinazione
2. DI NOMINARE la Dott.ssa Elisa Chiari, quale Responsabile Unico del Procedimento il quale possiede l'inquadramento giuridico idoneo e l'appropriata competenza professionale e che lo stesso non si trova in alcuna delle ipotesi di conflitto d'interessi previste dalla disciplina applicabile;
3. DI DARE ATTO che è stata indetta, per i motivi citati in premessa, la procedura tramite Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.lgs 36/2003, con il criterio del prezzo più basso, sul sistema SINTEL dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti della Lombardia, per il servizio di supporto nella gestione del territorio e nella manutenzione delle strade comunali e aree verdi fino al 31.03.2025;
4. DI DARE ATTO che è stata invitata alla gara telematica succitata la ditta Cooperativa Sociale Crescere Assieme con sede in Via Nigoline, nr. 12 ad Adro (Bs) avente Codice Fiscale e Partita IVA 03249990981;
5. DI APPROVARE tutti gli atti firmati digitalmente, allegati alla gara telematica ed il Capitolato Speciale d'Appalto, allegato alla presente determinazione e che ne fa parte integrante e sostanziale;
6. DI AGGIUDICARE direttamente e definitivamente, il servizio di supporto nella gestione del territorio e nella manutenzione delle strade comunali e aree verdi fino al 31.03.2025, come specificato dettagliatamente in premessa, in caso di offerta non superiore alla base d'asta, ovvero per un importo complessivo di € 5.712,00 + IVA, alla ditta Cooperativa Sociale Crescere Assieme con sede in Via Nigoline, nr. 12 ad Adro (Bs) avente Codice Fiscale e Partita IVA 03249990981;
7. DI IMPEGNARE, per il servizio in oggetto, la somma complessiva di € 6.968,64 (IVA inclusa), ad estensione dei precedenti impegni, da imputare al seguente capitolo del Bilancio PEG comunale in corso:

Mis.	Progr	Piano Finanziario	Capitolo	Importo	Anno
10	5	1.03.02.09.008	2580 Manutenzione ordinaria strade	€ 6.968,64	2025

8. DI DARE ATTO CHE:
 - a. l'obbligazione diviene eseguibile ed esigibile con l'aggiudicazione definitiva sulla piattaforma SINTEL;
 - b. che il pagamento sarà effettuato entro 60 gg. dalla presentazione delle rispettive forniture
 - c. al presente appalto si applicano le disposizioni di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 relative alla tracciabilità dei pagamenti e che quindi l'appaltante assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136/2010. Il contratto è comunque risolto, ai sensi del comma 8 dell'art.3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti dall'affido delle forniture siano eseguite senza avvalersi di conti correnti dedicati accessi presso banche o presso le società poste italiane. La ditta si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti clausola con la quale ciascuno di essi assume, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n.136/2010 sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi;

- d. l'esecuzione della presente determina è subordinata alle direttive politiche che l'Amministrazione Comunale vorrà impartire al fine del rispetto delle norme in materia di contabilità degli enti locali contenute nella Legge di Stabilità e Bilancio 2024 (Legge n. 213 del 30.12.2023);
- e. ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs n. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Brescia nel termine di decadenza di 30 giorni decorrenti dall'ultimo di pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d. lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo);



LA SEGRETARIA
RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
F.to: Dott. ssa Elisa CHIARI

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa